

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3251

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA,
PETERLINI, PEDRINI, TOMASSINI, SALZANO, IERVOLINO,
ZORZOLI, D’AMBROSIO, BERGAMO, MONTICONE, LIGUORI,
DE RIGO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE,
MALABARBA, BISCARDINI, GUBERT, BOLDI, CORTIANA,
RIGONI, MUZIO e FORLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2004

—————

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l’attività
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa che disciplina l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e che ha subito negli anni una profonda trasformazione, connotandone l'attività e in modo sempre più preciso le competenze e le finalità, ha però eluso la necessità di caratterizzare lo *status* giuridico dello stesso CNSAS, proprio in ordine alla domanda «cosa è il CNSAS»?

Ferma restando la necessità di approvare una legge quadro che riesca a riassumere in modo coerente l'evoluzione dell'ordinamento giuridico che, in ragione della particolare rilevanza pubblica dell'attività svolta dal CNSAS, ha previsto una serie di norme specificamente indirizzate alla disciplina della sua attività, si ritiene che sia in ogni caso necessario apportare alcune limitate correzioni in merito all'inquadramento giuridico del CNSAS, oltre a precisare altri aspetti che rafforzano il significato ed il senso della stessa legge 21 marzo 2001, n. 74.

Più in particolare, l'articolo 3 ha esplicitato ai commi 1-*bis* e 1-*ter* quanto l'attuale ordinamento già dispone (nel disegno di legge allora proposto dai deputati Detomas e Brugger - atto Camera n. 6800 - e dai senatori Conte, Castelli - atto Senato n. 4650 - della XIII legislatura erano in parte contenuti questi richiami poi stralciati nell'*iter* di approvazione della legge n. 74 del 2001 forse perchè non ancora evidente la portata delle disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, promulgata nello stesso periodo), ovvero che il CNSAS, pur lasciando inalterata la condizione che rimanga a pieno titolo un'associazione di volontariato, possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 383 del 2000 e di quelle previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la sola parte fiscale.

In questo senso le modifiche proposte sono giuridicamente accettabili e del tutto

congruenti con l'attuale legislazione, oltre al fatto che non comportano onere finanziario alcuno per l'amministrazione centrale e sono quindi in linea con la *ratio* della legge finanziaria 2005 - legge 31 dicembre 2004, n. 311.

Ecco, dunque, la situazione tutta italiana a cui i tecnici volontari CNSAS sono costretti, quando interessati da missioni di soccorso e da esercitazioni di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 374, che, in linea del tutto teorica dovrebbero essere provvedimenti legislativi atti a garantire, tutelare il CNSAS e non già viceversa. Ma atteniamoci ai fatti.

Il legislatore, con la normativa adottata, ha inteso tutelare dopo anni di cause e contenziosi di varia natura l'attività del soccorso alpino e speleologico in ordine alla facoltà che il volontario possa legittimamente astenersi dal lavoro per svolgere operazioni di soccorso ed esercitazioni di valenza regionale. In questo senso l'emanazione di questa ed altre leggi (citata legge n. 74 del 2001 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, in modo particolare) ha ormai assodato la chiara volontà del legislatore di mettere in capo al CNSAS specifiche competenze ed attribuzioni; si tratta ora di essere conseguenti a questa volontà, rendendo l'attuale legislazione di riferimento ed il decreto ad essa conseguente più aderente alle attuali necessità.

Ora, i problemi che derivano dall'applicazione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 379 del 1994 sono i seguenti, secondo due diversi ordini di ragioni:

A)

1. Il CNSAS necessita dell'attestazione del sindaco per convalidare la dichiarazione dell'avvenuto impiego del personale CNSAS.

Ciò provoca:

- lungaggini pressochè infinite nella raccolta della firma per la mancata conoscenza della norma di riferimento (alcuni sindaci invitano i capi stazione a ripassare anche tre o quattro volte);

- l'irrigidimento dei sindaci che talvolta impongono addirittura ai capi stazione di essere espressamente e immediatamente avvertiti in ogni occasione in cui il CNSAS interviene nel territorio di competenza; la concreta possibilità che decorrano i termini subordina un principio ed un diritto del volontario all'elasticità o all'ottusità del sindaco di turno, talvolta incurante nell'incorrere anche nell'omissione.

2. L'attestazione del sindaco, tanto più considerate le peculiarità legislative ascritte al CNSAS, è in contrasto con le cosiddette «leggi Bassanini» ed ai principi dell'autocertificazione. L'attestazione diventa allora pleonastica e ridondante.

B)

1. Il CNSAS, ad esclusione dei servizi regionali-provinciali che hanno assunto l'attri-

buzione di ONLUS ed in ogni caso secondo l'esegesi del direttore dell'ufficio del lavoro provinciale che interpreta la norma con particolare discrezionalità, sono obbligati a predisporre la domanda con marca da bollo da euro 11. Questa situazione, oltre a comportare l'esborso di qualche decina di migliaia di euro per anno, genera uno stato di cose alquanto paradossale poiché il CNSAS è obbligato da una parte a porre in essere un servizio di pubblica necessità con tutte le ripercussioni di carattere penale qualora vi siano state omissioni, dall'altra ad essere caricato di un onere improprio quanto ingiustificato (la marca da bollo) per aver adempiuto alle finalità d'istituto e a quanto l'attuale legislazione dispone.

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge sono finalizzate a lasciare in capo al CNSAS il potere di certificazione sia dei lavoratori autonomi sia dei lavoratori dipendenti, garantendo contestualmente il doveroso filtro e controllo attraverso la firma congiunta del capo stazione, ovvero del delegato o presidente provinciale e regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi».

Art. 2.

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso».

Art. 3.

(Attività del CNSAS)

1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Art. 4.

(Attività specialistiche)

1. All'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola: «proponere» è inserita la seguente: «, altresì,»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (*Search and Rescue*) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano

ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione dei principi di cui ai commi 5 e 5-bis è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

Art. 5.

(Autorizzazione al Ministro competente)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.

